



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Corso Umberto I n. 412

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Verbale n. 42/2026

Oggetto: Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti anno 2026.

L'anno 2026, il giorno ventisette del mese di luglio, in videoconferenza;
27.07.2026

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

composto da:

- *Rag. Ferdinando Marchese, Presidente;*
- *Dott. Francesco Alberto Ferrata, componente;*
- *Dott. Filippo Spadaro, componente;*

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per il consiglio comunale n. 40 del 23.07.2026.

Premesso che:

- ha ricevuto in data 24.07.2026 con pec la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui in oggetto;
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminate

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto delle proposte di deliberazione de qua;

Atteso che

- ❖ le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;
- ❖ l'importo delle tariffe per come deliberate devono essere previste nel bilancio di previsione 2026-2028;
- ❖ l'articolo 3 della L. 199/2025 ha prorogato il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe
- ❖ Tari al 31.07.2026;
- ❖ le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- ❖ tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall'art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- ❖ dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- ❖ le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- ❖ le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- ❖ alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 17, comma 1, Legge n. 166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020 l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019-2023 e che la stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno con decreto n. 90362 del 19.05.2022 notificato al Comune in data 31.05.2022 ed acquisito al prot. n. 11057;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2016/2020 entro i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2026 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 (ultimo rendiconto approvato);
- l'Ente opera sull'ultimo bilancio approvato con deliberazione 22 del 30.06.2022 e pertanto si trova in gestione provvisoria;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;

Visti

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ✓ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Il Piano Economico Finanziario, redatto dal competente settore, validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il cui ammontare è pari ad euro 2.421.158,00 per l'anno 2026, ad euro 2.532.288,00 per l'anno 2027, ad euro 2.699.166,00 per l'anno 2028 e ad euro 2.767.330,00 per l'anno 2029;
- ✓ i principi contabili generali e applicati;
- ✓ lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- ✓ il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Invita

il funzionario responsabile a darvi adeguata pubblicità nei modi e termini di legge.

Da atto di aver sottoscritto digitalmente in pari data il modello b) Rendicontazione del contributo regionale previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 25 del 30.01.2025 "Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali".

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Rag. Ferdinando Marchese

Dott. Francesco Alberto Ferrata

Dott. Filippo Spadaro